

**ALLEGATO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA
COPERTURA CONTRATTA DAL LOCATORE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DI DANNO/FURTO**

Il Cliente in qualità di utilizzatore e custode dei beni concessi in locazione operativa da GE Capital Services S.r.l. (il "Locatore"), è tenuto a rispondere degli eventuali danni o furto dei beni (i "Beni"). Il Locatore copre i Beni oggetto del contratto da taluni rischi di danno (parziale e totale) e furto ai termini e condizioni che seguono. Il Cliente prende atto e accetta che in caso di mancato rispetto delle condizioni e termini di cui di seguito e/o in caso di eventi o beni non rientranti nella copertura danni e furto offerta dal Locatore, sarà tenuto a risarcire il Locatore dell'intero danno subito a seguito del danneggiamento o furto dei beni oggetto del contratto di locazione stipulato con il Locatore. I termini con la lettera maiuscola nel presente documento hanno il medesimo significato di cui nel contratto di locazione (il "Contratto").

OGGETTO DELLA COPERTURA

1. OGGETTO DELLA COPERTURA

1.1 Il Locatore, qualora ve ne siano le condizioni, provvederà:

(a) in caso di furto o danno totale ai Beni oggetto del Contratto alla risoluzione dello stesso e all' addebito al Cliente delle somme di cui al successivo punto 1.2;

(b) in caso di danno parziale ai Beni oggetto del Contratto (ad esclusione dei beni apple iPhone e iPad), al rimborso delle spese di riparazione fatto salvo le spese di consegna, installazione e training e quelle per i materiali di consumo, e all'addebito al Cliente delle somme di cui al successivo punto 1.2.

Per quanto riguarda i Beni Apple (Iphone e Ipad) il danno parziale sarà trattato al pari del danno totale e il Locatore avrà la facoltà di risolvere il Contratto e addebitare al Cliente le somme di cui al sottostante punto 1.2.

Per ogni Bene l'ammontare complessivo del rimborso, per uno o più eventi avvenuti nello stesso anno, non può superare mai il valore del Bene e comunque l'importo complessivo di Euro 250.000,00.

1.2 Per qualsiasi evento di danno o furto ai Beni incluso nella copertura del Locatore, quest'ultimo addebiterà al Cliente le sottostanti somme:

Beni IT ad impiego mobile (es. Laptop, tablet, smartphone, Iphone)

100,00 euro ad evento

Beni IT ad impiego fisso (es. scanner, server di piccole dimensioni, computer fissi, router)

150,00 euro ad evento

Beni Office Equipment (centralini, fax, fotocopiatrici, server fino a 2M di valore)

250,00 euro ad evento

In caso di singolo evento che coinvolga più Beni di diversa classificazione, verrà addebitato al Cliente il maggiore degli importi applicabili per tipologia di Beni.

1.3 La copertura offerta dal Locatore sarà applicabile in via sussidiaria qualora i Beni concessi in locazione al Cliente siano soggetti a coperture assicurative stipulate direttamente dal Cliente a copertura dei medesimi rischi oggetto della copertura del Locatore.

1.4 Resta inteso che la copertura del Locatore sarà applicabile esclusivamente in caso di danni materiali e diretti ai Beni oggetto del Contratto di Locazione che siano inclusi nella copertura medesima.

2. BENI INCLUSI NELLA COPERTURA

2.1 Sono inclusi nella copertura del Locatore i Beni oggetto dei contratti di locazione che siano classificabili come "Office Equipment" quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fotocopiatrici, elaboratori (PC), server di valore sino ad euro 2.000.000,00, storage, routers, scanner, fax, stampanti, centralini telefonici, PC portatili/notebook, sistemi fotografici, Tablet e Smartphone e altri beni simili o, comunque, classificabile come "hardware" e "software" c.d. operativi (quali ad es: pacchetto Windows).

2.2 Non rientrano nella copertura il danno (parziale o totale) e il furto dei software c.d. applicativi, o altri beni simili, installati sui Beni.

3. ESCLUSIONI

3.1 La copertura offerta dal Locatore non si presta per i danni:

a) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei Beni;

b) ai Beni per i quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;

c) causati da difetti già esistenti e di cui il Cliente era a conoscenza;

d) causati con dolo o colpa grave del Cliente o delle persone cui debba rispondere a norma di legge;

e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore dei Beni;

f) dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;

g) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione dei Beni;

h) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;

i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'uso, indicate dal costruttore e/o fornitore dei Beni;

j) verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che il Conduttore o il Cliente provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;

k) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive; salvo che il Cliente provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;

l) indiretti da qualsiasi causa originati;

m) a Smartphone, Tablet e similari non adeguatamente protetti nel rispetto degli obblighi di conservazione e manutenzione dei Beni.

3.2 Sono esplicitamente esclusi dalla copertura prestata e quindi a totale carico del Cliente i danni ai Beni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:

n) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti dei Beni;

o) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;

p) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.

3.3 La copertura del Locatore è valida per i danni ai Beni ad impiego mobile (es. Laptop, Tablet, Smartphone, Iphone) durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località. La copertura del Locatore è valida in caso di furto ai Beni ad impiego mobile (es. Laptop, Tablet, Smartphone, Iphone) qualora detti Beni siano trasportati su autoveicoli anche durante le ore notturne dalle 22.00 alle 06.00 a condizione che: (i) il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o pubblica custodita o in un parcheggio custodito; (ii) gli autoveicoli siano provvisti di capote rigida; (iii) i beni all'interno dell'autoveicolo non siano visibili dall'esterno.

4 - AMBITO TERRITORIALE DELLA COPERTURA

La copertura contratta dal Locatore è limitata ad eventi verificati sul territorio italiano, Repubblica di San Marino e Stato Vaticano per i Beni ad impiego fisso. Per i soli Beni ad impiego mobile la copertura è estesa al territorio mondiale.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

5- OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

5.1 Il Cliente secondo quanto previsto nel Contratto è tenuto a stipulare un contratto di assistenza tecnica e manutenzione nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore dei Beni locati o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi. Sono quindi a completo carico del Cliente i danni determinati da mancata manutenzione e per i quali la riparazione e/o la sostituzione dei pezzi di ricambio rientrano nell'ambito del citato contratto di assistenza tecnica e manutenzione. Non saranno pertanto rimborsati i danni dovuti a difetti di fabbricazione. Resta comunque stabilito che il Locatore non è tenuto a sopportare alcun costo di modifica e/o aggiornamento dei Beni.

5.2 I Beni devono essere conservati dal Cliente con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione. I Beni non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.

5.3 I danni ai Beni locati imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono soggetti a copertura a condizione che l'impianto sia alimentato con idonei sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature così come comprovato da specifica relazione tecnica che il Cliente si impegna a fornire al Locatore.

5.4 I Beni classificati come Smartphone, Tablet e similari dovranno essere sempre protetti da una custodia protettiva rigida che copra ogni parte del bene e per i Tablet includa anche una protezione dello schermo. Le "smart cover" rimovibili o le custodie senza la protezione dello schermo non sono sufficienti a garantire la richiesta di protezione necessaria per godere della copertura offerta dal Locatore.

6- OBBLIGO DI DENUNCIA IN CASO DI DANNO O FURTO

6.1 In caso di verificazione di un danno o furto ai Beni, il Cliente deve darne comunicazione al Locatore entro 3 giorni dall'evento inviando una comunicazione scritta con indicazione di data, ora e luogo, causa presunta dell'evento e riferimenti dettagliati dei Beni coinvolti (quali: numero seriale e/o il riferimento del contratto di locazione) esclusivamente ad uno dei seguenti recapiti:
- sito web del Locatore MY HOME (attraverso la funzione dedicata)
- mail serviziocliente@ge.com
- fax al n 0224129816

- raccomandata a/r a: Servizio Clienti c/o GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI Via Vecchia di Cuneo, 136 Loc. Pogliola 12084 Mondovì (CN).

Il Locatore non prenderà in gestione comunicazioni inviate a recapiti diversi da quelli indicati e trasmesse oltre il termine di cui sopra.

6.2 In caso di furto o rapina o di danneggiamento presumibilmente doloso la comunicazione dovrà essere accompagnata dalla copia della denuncia sporta alle competenti Autorità nella

quale sia indicata data, ora e luogo, la causa presunta dell'evento e i riferimenti dettagliati dei Beni coinvolti (quali: numero seriale e/o riferimento del contratto di locazione).

6.3 Il Cliente è tenuto a conservare le tracce ed i residui dei Beni oggetto di danneggiamento e delle parti sostituite, effettuandone anche riprese fotografiche o similari, fino a conclusione della gestione della pratica da parte della Locatore e sarà tenuto a fornire tempestivamente al Locatore l'eventuale documentazione integrativa richiesta per la gestione della pratica, quale ad esempio, materiale probante l'evento e quant'altro richiesto dal Locatore.

6.4 In caso di furto di Smartphone e/o Tablet, o beni similari, il Cliente dovrà adoperarsi tempestivamente per bloccare l'uso attraverso il blocco del codice IMEI (c.d. blocco IMEI), inviando copia del Fax o della ricevuta di invio della raccomandata trasmessa all'operatore telefonico per la richiesta di blocco unitamente alla comunicazione di denuncia di cui al precedente punto 6.1.

7-RIPARAZIONE DEL DANNO

7.1 Il Cliente sarà tenuto a fornire nel più breve tempo possibile al Locatore il preventivo per le riparazioni del Bene danneggiato e non potrà iniziare la riparazione del Bene o modificare lo stato delle cose, in assenza di formale autorizzazione da parte del Locatore. Il Locatore da parte sua si impegna ad analizzare tempestivamente il preventivo fornendo, ove possibile, il benestare alle riparazioni.

7.2 Le riparazioni dei Beni per godere della copertura del Locatore dovranno essere effettuate esclusivamente da centri di assistenza autorizzati.

		✍
Data	Qualifica Timbro e Firma	

Il Cliente dichiara di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole: 1.3 "ulteriori coperture assicurative" - 1.4 "copertura danni materiali e diretti" - 2.2 "esclusione software" -3 "esclusioni" -6.1 "obbligo di denuncia nei termini" -7.1 "riparazione danno" -7.2."obbligo di utilizzo di centri di assistenza autorizzati".

		✍
Data	Qualifica Timbro e Firma	

4

1

00

02240470605

449473